SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Approvazione del «Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - P.S.3», adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Tevere, con deliberazione n. 111/2005, nella seduta del 30 novembre 2005.

Il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il quale prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2005, con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, relativo alla costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 80 del 28 settembre 1999 recante «adozione della Prima elaborazione del progetto di Piano di bacino del fiume Tevere» che, all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, prevede la redazione di un «Piano Stralcio per il risanamento delle acque superficiali del Lago di Piediluco» - (P.S.3);

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 102 del 25 febbraio 2003 recante «adozione del progetto di Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco» - (P.S.3);

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 103 del 25 febbraio 2003 recante l'adozione delle misure di salvaguardia ex art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183 relative al predetto progetto di piano stralcio P.S.3;

Visto l'avviso di adozione del progetto di piano stralcio P.S.3 e delle relative misure di salvaguardia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 16 aprile 2003, n. 89;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di Piano, le sedi di consultazione presso la regione Umbria, la regione Lazio, la regione Abruzzo e la regione Marche, nonchè presso le amministrazioni provinciali territorialmente interessate (provincia de L'Aquila, provincia di Rieti, provincia di Macerata, provincia di Perugia, provincia di Terni) e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di Piano;

Visti i prescritti pareri regionali di cui all'art. 18, comma 9 della legge n. 18 maggio 1989, n. 183 come di seguito indicati:

regione Umbria - delibera della Giunta regionale n. 389 del 7 aprile 2004;

regione Lazio - nota del direttore del Dipartimento Territorio n. 1473/2/01 del 27 luglio 2005;

regione Abruzzo - delibera della Giunta regionale n. 934 del 3 ottobre 2005;

regione Marche - nota del dirigente della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino regionale n. 33686/RM/DIP4/SAB/P del 25 ottobre 2005 e nota della Giunta regionale del 30 gennaio 2006, prot. n. 00001 59/SASAM:P;

Vista l'elaborazione del piano stralcio P.S.3 da parte del comitato tecnico, nella seduta del 20 ottobre 2005, che ha tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri regionali sopraindicati;

Vista la deliberazione n. 111 del 30 novembre 2005 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il succitato Piano, costituito da relazione generale, norme di attuazione e loro allegati, elaborati cartografici; aggiornati e integrati sulla base dei contenuti delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati;

Visto l'avviso di adozione del Piano stralcio P.S.3 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 22 marzo 2006, n. 44;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - P.S.3, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 111 del 30 novembre 2005.

Il Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - P.S.3 si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

relazione illustrativa;

tavole da n. 1 a n. 8-b:

Tavola	1		Inquadramento territoriale	1:100.000
Tavola	2a, 2b		Sistema insediativo ed usi del suolo agricolo	1: 50.000
Tavola	3		Schema della pianificazione urbanistica comunale	1:100.000
Tavola	4		Parchi, aree naturali protette	1:100.000
Tavola	5		Vincoli e salvaguardie esistenti	1:100.000
Tavola	6		Carichi di fosforo veicolati dalla rete idrica superficiale sulla base dei dati di Monitoraggio A.S.L.	1:100.000
Tavola	7		Erosione dei versanti	1:100.000
Tavola	8	Ambito A:	lo specchio lacustre, le sponde e la fascia circumlacuale	1:5.000
Tavola	8a	Ambito B:	il bacino naturale del lago	1:100.000
		Ambito C:	della criticità per carichi di fosforo da fonti civili-industriali	1:100.000
Tavola	8b	Ambito D:	della criticità per carichi di fosforo da fonti agro-zootecniche	1:100.000

norme tecniche di attuazione;

allegato *A*: elenco dei comuni ricadenti nell'area di Piano P.S.3;

allegato *B*: programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario;

Art. 2.

Il Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - P.S.3 è depositato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del suolo e presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere - Roma. Gli elaborati di tale Piano sono altresì disponibili sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Tevere al seguente indirizzo www.abtevere.it

Al presente decreto sono allegate (allegato n. 1) le norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - P.S.3. Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 202

06A08929

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2006.

Differimento del termine per l'utilizzo delle modalità di pagamento esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle esigenze dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, l'art. 37, comma 49, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con il quale è stato stabilito che, a partire dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali ivi previsti mediante modalità di pagamento telematiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le contingenti difficoltà di natura tecnico-operativa evidenziate dagli ordini professionali tenuti ad eseguire i dovuti versamenti nella prescritta modalità telematica;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento del predetto termine per consentire ai contribuenti titolari di partita IVA, che hanno strutture non immediatamente adeguabili, di fruire di un più congruo periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche tecnico-operative;

Ritenuto, infine, che le difficoltà di adeguamento tecnico-operative evidenziate dagli ordini professionali non hanno interessato società ed enti commerciali, in quanto dotati di idonee strutture tecniche;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale fissato al 1º ottobre 2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'utilizzo di modalità di pagamento esclusivamente in via telematica, è differito al 1º gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il Presidente: PRODI

06A09053

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3545).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 20 aprile 2006, n. 3516 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;

Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3454 del 29 luglio 2005 ;

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio dei Comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 24 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2008 lo stato d'emergenza nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;

Visto l'art. 19, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, con il quale, allo scopo di assicurare ogni necessaria azione finalizzata al conseguimento delle finalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concer-

nente, tra l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad attribuire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale con funzioni vicarie, ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti a personale altamente qualificato da assegnare al Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di «Grande evento» in relazione al pellegrinaggio — incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;

Visto l'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3520 del 2 maggio 2006;

Visti l'art. 6 e l'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006;

Vista la nota del 19 settembre 2006 del presidente della regione Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2006, gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

Vista la nota del 28 luglio 2006 del presidente della regione Campania - Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005 art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006 art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006 art. 8, n. 3529 del 2006 e n. 3536 del 2006 art. 8, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 2006, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia in ordine alla crisi socio-economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 gennaio 2007;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003 e successive integrazioni;

Vista la nota del 21 settembre 2006, con cui il Commissario delegato presidente della regione Puglia ha rappresentato la necessità di disporre di ulteriori risorse finanziarie al fine di porre in essere ogni utile azione di carattere emergenziale per fronteggiare la situazione di elevato rischio di carattere igienico - ambientale nell'area dei comuni della provincia di Lecce;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, n. 3385 recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2005, n. 3413, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005, n. 3469 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 12;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 luglio 2006, n. 3536 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 16;

Vista la nota del Commissario delegato prot. J1.2006.0002888, dell'11 luglio 2006 con la quale si chiedono alcune integrazioni alle precedenti ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'evento sismico verificatosi in provincia di Brescia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla complessità degli interventi da realizzare per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine, il Commissario delegato può, ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

3. In relazione alla necessità di salvaguardare l'integrità della vita delle popolazioni, dell'ambiente e degli insediamenti ed alla connessa improcrastinabilità degli interventi di cui alle ordinanze n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3410 del 4 marzo 2005 e 3516 del 20 aprile 2006, il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 20 aprile 2006 è così sostituito: «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 4, si provvede a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3350 del 16 aprile 2004».

Art. 2.

1. La Commissione generale di indirizzo prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 è integrata con un rappresentante designato dai sindaci dei comuni interessati dai percorsi di gara.

Art. 3.

1. Nell'ambito dei cinque contratti a tempo determinato previsti dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002 il Commissario delegato può stipulare anche due contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004, n. 4.

Art. 4.

1. Per assicurare la tempestiva attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale citate in premessa il personale scolastico in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al 31 agosto 2007.

2. I commi 3 e 5 dell'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006 sono soppressi. Conseguentemente al personale di cui al comma 4 del medesimo art. 13 compete il trattamento economico accessorio previsto dalla vigente normativa ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il limite massimo di 70 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. All'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 le parole «31 maggio 2006» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2006».

4. Al fine di assicurare l'operatività del servizio e migliorare l'efficacia delle attività connesse alle attuali competenze affidate al Dipartimento della protezione civile dalla vigente normativa, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio in posizione di comando presso il predetto Dipartimento, si applicano i benefici di cui all'art. 6, comma 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 del 2004.

5. All'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 le parole «pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2007» sono soppresse.

6. Nelle more della riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile e per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire nell'ambito del medesimo Dipartimento un'apposita struttura temporanea di missione, che opera fino al 28 febbraio 2007 in sinergia con il Servizio pianificazione e gestione grandi eventi, nonché ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

7. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro nell'ordinario di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri n. 3504 del 2006, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative commissariali evitando ogni possibile soluzione di continuità ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005, citate in premessa, l'ing. Angelo Balducci è confermato nella qualità di commissario delegato negli incarichi previsti dall'art. 16 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, nonché a quelli affidati al medesimo in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006 citata in premessa.

Art. 6.

1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in località «Fontenovella» del comune di Lauro è prorogata fino al termine dello stato d'emergenza. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Il termine del 30 giugno 2006, previsto dall'art. 18, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 2006, è differito fino al termine dello stato d'emergenza.

Art. 7.

1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004 per il perseguimento degli obiettivi di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania provvede, al limitato fine di assicurare la tempestiva e completa attuazione delle proprie determinazioni, ad esercitare in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, all'uopo subentrando ai Sindaci nella titolarità e nell'esercizio di tali potestà per la durata dello stato di emergenza.

2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative loro affidate anche ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006, ai prefetti delle province della regione Campania, in ragione dei maggiori compiti loro affidati, viene, in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati, corrisposto un'indennità di risultato parametrata al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004.

Art. 8.

1. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate alla realizzazione in termini di massima sicurezza dell'esercitazione europea di protezione civile Mesimex 2006 sul rischio vulcanico che si terrà nell'area vesuviana dal 18 al 23 ottobre 2006 è assegnato alla soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano un contributo straordinario fino ad € 218.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità, da destinare al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, sede nella quale avranno luogo parte delle iniziative correlate allo svolgimento dell'esercitazione, per il ripristino della area interessata da un grave dissesto.

Art. 9.

1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario delegato Presidente della regione Puglia, di misure di carattere urgente finalizzate alla rimozione della situazione di elevato rischio igienico-ambientale determinatasi nei comuni della provincia di Lecce è stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di euro 2 milioni da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato medesimo, a carico del Fondo della protezione civile subordinatamente ad apposita integrazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

1. Al fine di addivenire al celere superamento del contesto emergenziale il Commissario delegato nominato in relazione agli eventi sismici verificatisi nel mese di novembre 2004 nella provincia di Brescia, è autorizzato ad avvalersi per lo svolgimento di attività tecniche, amministrative e contabili correlate all'effettuazione degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dei manufatti colpiti dal sisma, anche mediante apposite convenzioni, di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici dotati delle relative specifiche professionalità.

2. Il Commissario delegato è autorizzato al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità a rimborsare agli enti locali le spese effettuate per la salvaguardia della popolazione e realizzate sulla base di un apposito piano predisposto dal Commissario delegato.

3. All'art. 12, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2005, n. 3469 le parole «quattro unità» sono soppresse e sostituite dalle parole «sette unità». Il comma 3 del medesimo art. 12 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A08902

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51 /CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, nata il 7 novembre 1959 a Lima (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Perù di «Periodista profesional» conseguito presso la «Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa» di Lima e rilasciato dal «Ministerio de educacion» peruviano in data 10 luglio 1996 ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti e l'esercizio della omonima professione in Italia;

Preso atto che, secondo quanto attestato dalla Ambasciata d'Italia a Lima in data 1° giugno 2006 risulta che, in base alla normativa peruviana in materia, il titolo di cui è in possesso la sig.ra Arcila Cortez è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di giornalista in Perù;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Colegio de Periodistas de Chile»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti espresso nella nota in atti datata 13 luglio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994 e successive integrazioni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 86/ 1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Ardila Cortez possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 27 maggio 2000, rinnovato in data 12 febbraio 2005 con validità fino al 29 giugno 2007, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, nata il 7 novembre 1959 a Lima (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei giornalisti professionisti e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta a accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) legislazione della stampa (prova scritta);

2) deontologia professionale (prova orale).

Art. 3.

La prova si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e de calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.

06A08955

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2006.

Identificazione catastale dell'immobile sito in Milano, denominato «ex campo di volo Taliedo».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Visto il comma 10, dell'art. 7, del citato decreto-legge n. 63 del 2003, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto 21 luglio 2003 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, con il quale sono stati trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. i beni elencati nell'allegato al medesimo decreto già individuati con decreto interministeriale del 27 marzo 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2000;

Visto il decreto del 27 dicembre 2004 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il quale sono stati meglio identificati, con l'indicazione dei relativi dati catastali, alcuni degli immobili trasferiti con il citato decreto ministeriale, del 21 luglio 2003;

Considerato che, per l'immobile sito in Milano, denominato «Ex campo di volo Taliedo», si rende necessario integrare l'esatta identificazione catastale;

Vista la documentazione acquisita presso l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'immobile sito in Milano, denominato «Ex campo di volo Taliedo», compreso nell'elenco allegato al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, l'esatta identificazione catastale va integrata con l'indicazione del seguente mappale:

Denominazione immobile	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
Milano – ex campo di volo Taliedo	NCT	535	239		

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 213

06A08879

DECRETO 3 maggio 2006.

Identificazione catastale dell'immobile sito in Grosseto, località Pratini.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Visto il comma 10, dell'art. 7, del citato decreto-legge n. 63 del 2003, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto 21 luglio 2003 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, con il quale sono stati trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. i beni elencati nell'allegato al medesimo decreto già individuati con decreto interministeriale del 27 marzo 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2000;

Considerata la necessità, ai fini operativi, della completa identificazione dell'immobile sito in Grosseto, località Pratini, trasferito ai sensi del citato decreto, con l'indicazione dei relativi dati catastali;

Vista la documentazione acquisita presso l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'immobile sito in Grosseto, località Pratini, compreso nell'elenco allegato al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, l'esatta identificazione catastale è la seguente:

Denominazione immobile	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
Grosseto – Terreni Località Pratini	NCT	57	74		
		57	79		
		57	82		
		57	83		
		57	85		
		57	99		
		57	100		
		57	101		
		57	102		
		78	108		
		78	110		

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 211

06A08880

DECRETO 3 maggio 2006.

Identificazione catastale dell'immobile sito in Roma, via Salaria, 138/148, denominato «Fabbricato e area annessa».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Visto il comma 10, dell'art. 7, del citato decreto-legge n. 63 del 2003, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto 21 luglio 2003 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, con il quale sono stati trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. i beni elencati nell'allegato al medesimo decreto già individuati con decreto interministeriale del 27 marzo 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2000;

Considerata la necessità, ai fini operativi, della completa identificazione dell'immobile sito in Roma, via Salaria n. 138/148, denominato «Fabbricato e area annessa», trasferito ai sensi del citato decreto, con l'indicazione dei relativi dati catastali;

Vista la documentazione acquisita presso l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'immobile sito in Roma, via Salaria n. 138/148, denominato «Fabbricato e area annessa», compreso nell'elenco allegato al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, l'esatta identificazione catastale è la seguente:

Denominazione immobile	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
Roma – Fabbricato e area annessa	NCT	577	25	1	
	NCT	577	220		
	NCEU	577	25	1	
	NCEU	577	220		

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 212

06A08881

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «PPO CPY 020», registrato al n. 13284/PPO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) su criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Vista la domanda presentata in data 18 aprile 2006 dall'impresa Copyr S.p.a., con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato «CPY 020» uguale al prodotto di riferimento denominato «Greenpy» registrato al n. 12719/PPO con decreto direttoriale in data 15 giugno 2005 a nome dell'impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Greenpy dell'impresa medesima; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato, pertanto, che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato CPY 020 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saraimo stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Piretrine;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2015 l'impresa Copyr S.p.a., con sede in Milano, C.so Italia, 6 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato CPY 020 e confezionato nelle taglie da: ml 100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750-1000.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. S. Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1º febbraio 2000;

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13284/PPO.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 15 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CPY020

Insetticida pronto all'uso a base di Piretro naturale
per piante ornamentali e fiori
da balcone, appartamento e giardino domestico

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Piretrine g 0,20
(pari a g 0,8 di Estratto di Piretro 25%)
Coformulanti e acqua q.b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRECAUZIONI D'USO
Usare guanti di gomma. Evitare di inalare la nebbia insetticida durante l'applicazione. È consigliabile tenere bambini e animali domestici lontani dalle piante irrorate finché la vegetazione non sia asciutta. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
Da impiegarsi esclusivamente su piante ornamentali e su fiori e comunque non su piante destinate ad alimentazione.
Avvertenza: il prodotto si usa da solo. E' compatibile con l'eventuale impiego di fertilizzanti fogliari applicati prima o dopo il trattamento insetticida.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica - Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
CPY020 è un insetticida di contatto a base di Piretro naturale che protegge le piante fiorite (come Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), le piante verdi da appartamento (come Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e le piante ornamentali in genere dall'azione dannosa di insetti come afidi, aleurodidi (mosche bianche), tentredini, tripidi, tingidi, ragnetti rossi, coleotteri e lepidotteri defogliatori.

MODALITA' DI IMPIEGO
Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 8-10 giorni dopo il primo trattamento.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Prodotto Fitosanitario PPO
No. Provv. di Reg.ne 13.284/PPO
COPYR s.p.a. – C.so Italia, 6 - Milano
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750-1000
N° PARTITA

Validità: 2 anni

06A08834

DECRETO 18 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Integra PY», registrato al n. 13285.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto,legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 18 aprile 2006 dall'impresa Copyr S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Integra PY uguale al prodotto di riferimento denominato Piretro Verde registrato al n. 8558 con decreto direttoriale in data 3 dicembre 1994 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Piretro Verde dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Integra PY è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che sararmo stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Piretrine;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 3 1° dicembre 2008 l'impresa Copyr S.p.a. con sede in Milano, C.so Italia 6 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato INTEGRA PY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 15-25-50-100-500 e litri 1-5.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. S. Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000;

Irca Service S.p.a. Fornovo S.Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

Diachem S.p.a.UP-SIFA Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13285.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INTEGRA-PY

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Integra-Py - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25% (pari a g 2 di piretrine attive)	g	8,00
Coformulanti	q.b. a g	100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

N° Provv. Reg. 13285 del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. C.so Italia 6 - Milano
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Diachem S.p.A. - Unità prod. Sifa - Caravaggio (BG)

Contenuto netto: ml 15 - 25 - 50 - 100 – 500; litri 1 – 5 Partita n.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
INTEGRA-PY è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.
INTEGRA-PY è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e *Galerucella luteola* o succhiatori come *Corythuca ciliata*. INTEGRA-PY è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;
Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fragola** contro Afidi, Psille: ml 140-160/hl d'acqua; **Melograno** Contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE** (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 140-160/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 160-200/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 160/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 140-160/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 160-200/hl d'acqua; **Tabacco** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 140-160/hl d'acqua;

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 140-160/hl d'acqua;

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythuca ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 140-160/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d'acqua);

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (*Corythuca ciliata*).
Intervallo di sicurezza: 2 giorni.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON OPERARE CONTRO VENTO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE).
01.05

06A08835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 2006.

Integrazione del decreto n. 31 del 28 luglio 2006, concernente la ricostituzione del Comitato provinciale INPS del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 31 del 28 luglio 2006 concernente la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. del Verbano-Cusio-Ossola;

Rilevato come, per un mero refuso, non sia stato chiamato, benché segnalato dalla CIDA-Piemonte, a comporre il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la sede provinciale del Verbano-Cusio-Ossola il rag. Guido Cristante, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Integra

il proprio decreto n. 31 del 28 luglio 2006 nel senso che i componenti previsti in detto decreto sono integrati dal nominativo del rag. Guido Cristante, in rappresentanza della CIDA-Piemonte.

Omegna, 25 settembre 2006

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

06A08844

DECRETO 25 settembre 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 969 del 28 agosto 2006 con il quale il sig. Ventura Antonio è stato nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 25 settembre 2006 con la quale la Confesercenti designa la sig.ra Frenda Francesca in sostituzione del sig. Ventura Antonio - dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

La sig.ra Frenda Francesca, nata il 21 gennaio 1952 codice fiscale FRNFNC52A61F839R e residente a L'Aquila in via Fortebraccio n. 21, è nominata membro del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Ventura Antonio.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 25 settembre 2006

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

06A08941

DECRETO 27 settembre 2006.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, sostitutiva del titolo IV del libro secondo del vigente codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 5 del 27 ottobre 1976 costitutivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 26 settembre 2006 con la quale la Confagricoltura - Unione Provinciale Agricoltori della provincia di Imperia designa il sig. Ortolani Celestino quale membro effettivo del consesso di cui sopra, in seguito a dimissioni del sig. Bagnoli Claudio;

Decreta:

Il sig. Ortolani Celestino, residente c/o Unione Provinciale Agricoltori della provincia di Imperia, via Quinto Mansuino, 12 - Sanremo, è nominato componente effettivo della commissione provinciale in preambolo, in seguito a designazione dell'organizzazione di appartenenza.

Imperia, 27 settembre 2006

Il direttore provinciale: PARISI

06A08940

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2006.

Modifica al decreto del 20 marzo 2006, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2006, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Ravvisata la necessità che il contratto di filiera sia sottoscritto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, rappresentato dal direttore generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, da una parte, e dal proponente, in persona del presidente e legale rappresentante, il quale agisce con i poteri a lui conferiti mediante deliberazione consiliare o dallo Statuto, dall'altra parte.

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 marzo 2006, sono abrogate le parole «che sottoscrive in nome e per conto di tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni».

Il presente decreto sarà inviato al competente organo per la registrazione.

Roma, 30 giugno 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 13

06A08939

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 settembre 2006.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ravenna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ravenna»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2006;

Vista la successiva nota dell'ente tutela vini di Romagna tesa ad ottenere la correzione di resa uva/ha per la tipologia «Ravenna» ciliegiolo prevista all'art. 4 del sopra citato disciplinare di produzione, dovuta a mero errore materiale;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ravenna», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, il proprio prodotto con la indicazione geografica tipica «Ravenna», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, entro

il 30 giugno 2007, le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione mca «Ravenna» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI RAVENNA

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Ravenna» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Ravenna» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna.

La Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montù, Pinot Bianco, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Trebbiano, Uva Longanesi è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montù, Pinot Bianco, Sauvignon, Terrano, Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano, possono essere prodotti nella tipologia novello.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Ravenna» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ravenna, nella regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» bianco a tonnellate 29, per i vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» rosso e rosato a tonnellate 24; per i vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Ravenna» Barbera	t/ha	22
«Ravenna» Cabernet	t/ha	22
«Ravenna» Chardonnay	t/ha	24
«Ravenna» Ciliegiolo	t/ha	22
«Ravenna» Fortana	t/ha	26
«Ravenna» Malvasia	t/ha	29
«Ravenna» Merlot	t/ha	22
«Ravenna» Montù	t/ha	29
«Ravenna» Pinot Bianco	t/ha	24
«Ravenna» Sangiovese	t/ha	25
«Ravenna» Sauvignon	t/ha	24
«Ravenna» Terrano	t/ha	22
«Ravenna» Trebbiano	t/ha	29
«Ravenna» Uva Longanesi	t/ha	23

Le uve destinate alla produzione dei mosti e dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

«Ravenna» Barbera	%vol	8,50
«Ravenna» Cabernet	%vol	8,50
«Ravenna» Chardonnay	%vol	8,50
«Ravenna» Ciliegiolo	%vol	8,50
«Ravenna» Fortana	%vol	8,50
«Ravenna» Malvasia	%vol	8,50
«Ravenna» Merlot	%vol	8,50
«Ravenna» Montù	%vol	8,50
«Ravenna» Pinot Bianco	%vol	8,50
«Ravenna» Sangiovese	%vol	8,50
«Ravenna» Sauvignon	%vol	8,50
«Ravenna» Terrano	%vol	8,50
«Ravenna» Trebbiano	%vol	8,50
«Ravenna» Uva Longanesi	%vol	8,50
«Ravenna» Bianco	%vol	8,50
«Ravenna» Rosato	%vol	8,50
«Ravenna» Rosso	%vol	8,50

È consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Ravenna», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

È consentito a favore dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Ravenna» Barbera	%vol	10
«Ravenna» Cabernet	%vol	10
«Ravenna» Chardonnay	%vol	10
«Ravenna» Ciliegiolo	%vol	10
«Ravenna» Fortana	%vol	10
«Ravenna» Malvasia	%vol	10
«Ravenna» Merlot	%vol	10
«Ravenna» Montù	%vol	10
«Ravenna» Pinot bianco	%vol	10
«Ravenna» Sangiovese	%vol	10
«Ravenna» Sauvignon	%vol	10
«Ravenna» Terrano	%vol	10
«Ravenna» Trebbiano	%vol	10
«Ravenna» Uva Longanesi	%vol	10
«Ravenna» Bianco	%vol	10
«Ravenna» Rosso	%vol	10
«Ravenna» Rosato	%vol	10
«Ravenna» Tipologie novello	%vol	11

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Ravenna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Ravenna» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Ravenna» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

06A08833

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ortofrutticola Alto Casertano» a r.l., in Marzano Appio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza emessa in data 21 aprile 2006 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ortofrutticola Alto Casertano» a r.l., con sede in Marzano Appio (Caserta) (codice fiscale 01720250610) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, domiciliato in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08905

DECRETO 1º agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alleanza 92», in Nardò, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal Tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alleanza 92», con sede in Nardò (Lecce) (codice fiscale 02563900758) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, domiciliato in Lecce, via Leuca n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08906

DECRETO 1º agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa La Fratellanza Brugnatese - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Cooperativa sociale», in Rocchetta di Vara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa La Fratellanza Brugnatese - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Cooperativa sociale», in liquidazione, con sede in Rocchetta di Vara (La Spezia) (codice fiscale 00950950113) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* e il dott. Lucio Bardo, nato a Genova il 31 marzo 1966 ed ivi domiciliato in via Palestro n. 3/3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08907

DECRETO 1º agosto 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Team System - Cooperativa a responsabilità limitata», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 mn. 181 di istituzione del Ministro sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005, n. 163/2005 con il quale la cooperativa Team System - Cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torino è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Francesco Izzo è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 9 marzo 2006 con la quale il nominato commissario ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marco Mariani, nato a Pescara il 2 maggio 1965 domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele, n. 71 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Francesco Izzo, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08942

DECRETO 19 settembre 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 10 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c. c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il dirigente: MIGNANO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE

N	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	DATA COST.
1	COOP. LA DIMORA	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	00303720684	02/05/1975
2	SOC. COOP. ATLAS P S C	NERETO (TE)	ABRUZZO	01529660670	19/12/2003
3	SOC. COOP. EDILIZIA STELLA 75	PESCARA	ABRUZZO	80014080685	29/04/1975
4	SOC. COOP. SOCIALE LA SOLIDARIETA'	L'AQUILA	ABRUZZO	01549220661	22/06/2001
5	SOC. COOP ENNIO FLAIANO	PESCARA	ABRUZZO	01195790686	05/02/1988
6	DOMUS 89 SOC. COOP.	MELFI (PZ)	BASILICATA	01005410764	21/11/1989
7	SOC. COOP. RISTORO P.S.C	LATRONICO (PZ)	BASILICATA	01531690764	26/11/2002
8	AGR.ECO SERVICE SERV.AVANZ. AGRIC. ECO COMPATIBILE	CORLETO PERTICARA (PZ)	BASILICATA	01419120769	02/12/1999
9	SOC. COOP. EUROPA P S C	SENISE (PZ)	BASILICATA	01436200768	16/05/2000
10	ALLIANCE P S.C.	PIETRAPERTOSA (PZ)	BASILICATA	01471110765	11/05/2001
11	SERV. COLLETTIVI RIFORMA FONDIARIA TERZO MARZOCCO	SCANZANO JONICO (MT)	BASILICATA	00067360776	18/02/1955
12	SOC. COOP. CONSORZIO DI GARANZIA COOPERFIDI	POTENZA	BASILICATA	01290910767	03/07/1996
13	SOC. COOP. PROMETEO 2000	NOVA SIRI (MT)	BASILICATA	00522350776	06/02/1990
14	SOC. COOP. COOPER VAL SARMENTO	TERRANOVA DI POLLINO (PZ)	BASILICATA	002863400765	19/03/1977
15	SOC. COOP. AGRITURISMO CARPE DIEM P S C	VENOSA (PZ)	BASILICATA	01440750766	16/08/2000
16	SOC. COOP. SIMATICA P.S.C.	POTENZA	BASILICATA	01375880760	10/06/1999
17	SOC. COOP. LA RICOSTRUZIONE	POTENZA	BASILICATA	00780380762	26/02/1982
18	SOC. COOP. TRA DIPENDENTI CROB XIII AGOSTO	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01557370762	13/08/2003
19	PICCOLA SOC. COOP. PROD. LAVORO L.G.M. COSTRUZIONI	SENISE (PZ)	BASILICATA	01482630769	26/09/2001
20	GAIA NATURAMBIENTE	SAN SEVERINO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01067480762	15/07/1990
21	FORTUNA P.S.C.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01366480760	24/03/1999
22	EDILIZIA ALESSANDRA	POTENZA	BASILICATA	01110150768	07/05/1992
23	COOP. 88. SOC.COOP.	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	01054390800	10/05/1988
24	COOPERATIVA S. FRANCESCO	DINAMI (VV)	CALABRIA	01958570796	15/12/1993
25	SOC. COOP. REVENTINIA	DECOLLATURA (CZ)	CALABRIA	00453070799	14/02/1964
26	SOC. COOP. NUOVO HABITAT	VIBO VALENTIA	CALABRIA	01519060790	24/05/1985
27	COOP.VA AGRICOLA VERDE	S. COSTANTINO CALABRO (VV)	CALABRIA	00377200795	28/03/1977
28	SOC. COOP. IDEA DONNA	GRIFALCO (CZ)	CALABRIA	02534840794	28/10/2002
29	SOC. COOP. I.S.P.E.S.	CATANZARO	CALABRIA	01917530790	15/04/1993
30	SOC. COOP. SOCIALE GRUPPO MILLENIUM	GIMIGLIANO (CZ)	CALABRIA	02332960794	12/04/2000
31	SOC. COOP. CRESCERE DUE	CATANZARO	CALABRIA	02251280794	26/03/1999
32	SOC. COOP. CALACRIUS TURIST	MAIDA (CZ)	CALABRIA	02230670792	10/07/1998
33	SOC. COOP. ASSIF	FEROLETO ANTICO (CZ)	CALABRIA	02376920795	12/10/2000
34	SOC. COOP. IL PETRIANO	DASA' (VV)	CALABRIA	01713620795	08/07/1988
35	SOC. COOP. COMUNIA	ROGHUDI (RC)	CALABRIA	02057780807	04/10/2000
36	CONSORZIO COOP.VE SOCIALI SOLIDARIETA' & IMPRESA	COSENZA	CALABRIA	02114070788	19/02/1997
37	SOC. COOP. G. GARIBALDI	POLISTENA (RC)	CALABRIA	00680740800	09/06/1982
38	SOC. COOP. ALFA 1976	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	80008120802	25/03/1976
39	COOP. VA AGRICOLA AURORA	MILETO (VV)	CALABRIA	01591920796	05/07/1986
40	SOC. COOP. EUROPA 2000	S. DEMETRIO CORONE (CS)	CALABRIA	01965090788	17/07/1994
41	SOC. COOP. IL FOCOLARE	CURINGA (CZ)	CALABRIA	01212570798	25/05/1980
42	SOC. COOP. SPAZIO VERDE	PETRONA' (CZ)	CALABRIA	01517600795	16/12/1986
43	SOC. COOP. SVI.S.ART.	LAMEZIA TERME	CALABRIA	01780020796	26/01/1991
44	SOC. COOP. CONSORZIO SOL.CO.	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02658840794	30/06/2004
45	SOC. COOP. FLORALSERRE S. VENERE	CASSANO IONIO (CS)	CALABRIA	01589210788	03/08/1988
46	SOC. COOP. CIELO AZZURRO COOP. SOCIALE	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	92043040804	27/05/2004
47	SOC. COOP. LA BIZANTINA	ROSSANO (CS)	CALABRIA	01955180789	14/06/1994
48	SOC. COOP. RINNOVAMENTO	MOLOCHIO (RC)	CALABRIA	91000630805	09/04/1981
49	SOC. COOP. AGROIONICA	MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)	CALABRIA	01126370806	19/07/1989

06A08904

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 settembre 2006.

Riconoscimento, alla dott.sa Susanne Kunz-Saponaro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Città di Venezia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, art. 19-*quater,* che trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della dott.ssa Susanne Kunz-Saponaro, cittadina tedesca, nata a Hamm il 30 aprile 1958, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito «Città di Venezia» della professione di guida turistica nelle lingue tedesco e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 24 febbraio 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, la prova attitudinale consisterà in una prova orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la dott.ssa Susanne Kunz-Saponaro ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Venezia che ha indicato il contenuto della prova;

Decreta:

Art. 1.

Alla dott.ssa Susanne Kunz-Saponaro nata a Hamm il 30 aprile 1958, cittadina tedesca, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Città di Venezia».

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in una prova orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Venezia rilascerà all'interessata un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: tedesco e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME
PER LA PROVA ATTITUDINALE - ESAME ORALE

Storia.

Caratteri dei vari periodi della storia veneta, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) con speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.

Storia dell'arte.

Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

Geografia.

Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia: Murano, Burano, Torcello, San Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni, Lido, Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano, Noale.

Tradizioni e manifestazioni.

Conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Ville venete.

Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia e delle più importanti Ville del Veneto.

Itinerari turistici.

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Si elencano qui di seguito i principali monumenti ricompresi nell'ambito territoriale «Città di Venezia» sui quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo:

I. Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Basilica di San Marco, Libreria Marciana, Torre dell'Orologio, Campanile;

II. Scuole della Carità, Misericordia, San Giovanni Evangelista, San Marco, San Rocco, San Teodoro, Carmini, San Giorgio degli Schiavoni;

III. Chiese: dell'Angelo Raffaele, Carmini, Frari, Gesuiti e Oratorio dei Crociferi, Madonna dell'Orto, Ospedaletto, Redentore, Scalzi, Tolentini, SS. Apostoli, San Fantin, San Francesco della Vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, SS. Giovanni e Paolo, San Marcuola, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, Santa Maria del Giglio, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria della Pietà, Santa Maria della Salute, San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Pantaleone, San Stae, San Stefano, San Trovaso, San Zaccaria, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano), Santa Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Trinità (Chioggia);

IV. Principali palazzi della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, Palazzo Grassi (Chioggia), Palazzo Granaio (Chioggia);

V. Musei di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy Guggenheim, Dipinti sacri bizantini, Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell'Accademia, Marciano e Tesoro di San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia, Settecento Veneziano, Storico Navale, Civico della Laguna Sud (Chioggia).

Ville venete.

Foscari (Malcontenta), Pisani (Strà), Widmann-Foscari (Riscossa di Mira), Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra «La Rotonda» (Vicenza), Valmarana «ai Nani» (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Villa - Castello Giustinian (Roncade), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).

Elementi fondamentali di medicina di primo soccorso

L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze.

Arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali.

Materiale di pronto soccorso.

I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati.

La responsabilità penale.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33: articoli 20, 82/90 ed allegato T.

06A08921

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina dell'arch. Mario Virano a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 2006, l'arch. Mario Virano è nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate agli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico relativi all'asse ferroviario Torino-Lione, fino al 30 giugno 2007.

06A09058

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 5 luglio 2006, vistati dalla ragioneria in data 7 agosto 2006, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Chiapuzzo Carlo, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 10 gennaio 1932, notaio residente nel comune di Novi Ligure, d.n. Alessandria, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 gennaio 2007;

Corvaja Barbarito Gilda, nato a Milano il 7 gennaio 1939, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 gennaio 2007;

Arrigo Antonino, nato a Messina il 23 gennaio 1932, notaio residente nel comune di Messina, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 gennaio 2007;

De Paola Gennaro, nato a Baranello (Campobasso) il 23 gennaio 1932, notaio residente nel comune di Campobasso, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 gennaio 2007;

Salvatore Ugo, nato a Volturara Appula (Foggia) il 24 gennaio 1932, notaio residente nel comune di Ancona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 gennaio 2007;

Misiti Mario, nato a Reggio Calabria il 25 gennaio 1932, notaio residente nel comune di Pomezia, d.n. Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 gennaio 2007;

Guarino Franco, nato a Fardella (Potenza) il 2 febbraio 1932, notaio residente nel comune di Lauria, d.n. Potenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 febbraio 2007;

Sirolli Mendaro Teseo, nato a Roma il 3 febbraio 1932, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 febbraio 2007;

Luosi Luigi, nato a Fontanella (Bergamo) il 7 febbraio 1932, notaio residente nel comune di Romano di Lombardia, d.n. Bergamo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 febbraio 2007;

Bastrenta Ottavio, nato a Ivrea l'8 febbraio 1932, notaio residente nel comune di Aosta, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 febbraio 2007 (deceduto - comunicazione del 3 ottobre 2006);

Clementi Eveno, nato a Subiaco (Roma) il 12 febbraio 1932, notaio residente nel comune di Todi, d.n. Perugia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 febbraio 2007;

Filadoro Piero, nato a Roma il 15 febbraio 1932, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 febbraio 2007;

Scalettaris Antonio Carlo, nato ad Arezzo il 26 febbraio 1932, notaio residente nel comune di Noale, d.n. Venezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 febbraio 2007;

Angelini Rota Carlo, nato a Roma il 18 marzo 1932, notaio residente nel comune di Spoleto, d.n. Terni, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 marzo 2007;

Ferrari Amorotti Cesare, nato a Modena il 20 marzo 1932, notaio residente nel comune di Modena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 marzo 2007;

Toscano Rivalta Gian Paolo, nato a Ravenna il 21 marzo 1932, notaio residente nel comune di Ravenna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 marzo 2007;

Lasagna Giancarto, nato a Carcare (Savona) il 23 marzo 1932, notaio residente nel comune di Cairo Montenotte, d.n. Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 marzo 2007;

Tirone Angelo, nato a Napoli l'8 aprile 1932, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 aprile 2007;

Vichi Pietro, nato a Roma il 21 aprile 1932, notaio residente nel comune di Pisa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 aprile 2007.

06A08937

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2713
Yen	149,57
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,428
Corona danese	7,4600
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67715
Fiorino ungherese	273,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9785
Corona svedese	9,2623
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,380
Franco svizzero	1,5838
Corona islandese	88,75
Corona norvegese	8,2230
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3750
Nuovo leu romeno	3,5401
Rublo russo	34,0150
Nuova lira turca	1,9128
Dollaro australiano	1,6959
Dollaro canadese	1,4132
Yuan cinese	10,0388
Dollaro di Hong Kong	9,9027
Rupia indonesiana	11727,74
Won sudcoreano	1201,06
Ringgit malese	4,6866
Dollaro neozelandese	1,9377
Peso filippino	63,807
Dollaro di Singapore	2,0177
Baht tailandese	47,722
Rand sudafricano	9,7305

Cambi del giorno 29 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2660
Yen	149,34
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,326
Corona danese	7,4576
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67770
Fiorino ungherese	273,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9713
Corona svedese	9,2797
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,385
Franco svizzero	1,5881
Corona islandese	88,67
Corona norvegese	8,2350
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3895
Nuovo leu romeno	3,5362
Rublo russo	33,9420
Nuova lira turca	1,9112
Dollaro australiano	1,6992
Dollaro canadese	1,4136
Yuan cinese	10,0066
Dollaro di Hong Kong	9,8640
Rupia indonesiana	11678,85
Won sudcoreano	1198,02
Ringgit malese	4,6684
Dollaro neozelandese	1,9427
Peso filippino	63,490
Dollaro di Singapore	2,0076
Baht tailandese	47,572
Rand sudafricano	9,8277

Cambi del giorno 2 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2685
Yen	149,99
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,288
Corona danese	7,4572
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67790
Fiorino ungherese	275,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9608
Corona svedese	9,3317
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,385
Franco svizzero	1,5841
Corona islandese	89,07
Corona norvegese	8,3425
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3770
Nuovo leu romeno	3,5356
Rublo russo	33,9880
Nuova lira turca	1,9215
Dollaro australiano	1,7042
Dollaro canadese	1,4226
Yuan cinese	10,0264
Dollaro di Hong Kong	9,8829
Rupia indonesiana	11676,54
Won sudcoreano	1202,54
Ringgit malese	4,6801
Dollaro neozelandese	1,9372
Peso filippino	63,450
Dollaro di Singapore	2,0128
Baht tailandese	47,708
Rand sudafricano	9,8329

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09020-06A09021-06A09022

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clorbiotic 200»

Estratto provvedimento n. 163 del 24 agosto 2006

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi CLORBIOTIC 200.

Richiesta di variazione di eccipienti con altro comparabile e e inserimento validità dopo la prima apertura.

Titolare A.I.C.: Industria italiana Integratori-Trei S.p.A., via Pietro Bembo, 12, Modena.

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102542038.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente paraffina liquida con olio di soia. Pertanto gli eccipienti ora autorizzati sono: olio di soia, tutolo di mais;

La validità del prodotto in confezionamento integro è ora di dodici mesi, la stabilità dopo la prima apertura è di tre mesi e il mangime medicato ha validità di tre mesi.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossibiotic 200 Premix».

Estratto provvedimento n. 164 del 24 agosto 2006

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi OSSIBIOTIC 200 PREMIX.

Richiesta di variazione di eccipienti con altro comparabile e inserimento validita dopo la prima apertura.

Titolare A.I.C.: Industria italiana Integratori-Trei S.p.A., via Pietro Bembo, 12, Modena;

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102773013.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente paraffina liquida con olio di soia. Pertanto gli eccipienti ora autorizzati sono: olio di soia, tutolo di mais;

La validità del prodotto in confezionamento integro è ora di dodici mesi, la stabilità dopo la prima apertura è di tre mesi e il mangime medicato ha validità di tre mesi.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08895

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 54/11 del 9 giugno 2006 del Ministero della salute, riguardante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Dimetrin».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 22 agosto 2006, alla pagina n. 55 laddove è scritto:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103458016

leggasi:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103458016.

06A08893

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 54/12 del 9 giugno 2006 del Ministero della salute, riguardante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Tetraspiral».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 22 agosto 2006, alla pagina n. 55 laddove è scritto:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103462014

leggasi:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103462014.

06A08892

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 54/13 del 9 giugno 2006 del Ministero della salute, riguardante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Sulfadimetossina 0,425% - Diaveridina 0,425% liquido Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.A.».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 22 agosto 2006, alla pagina n. 56 laddove è scritto:

con sede legale in Milano, viale Tunisia, 43

leggasi:

con sede legale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2.

06A08894

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 54/14 del 9 giugno 2006 del Ministero della salute, riguardante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Sulfazone».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 22 agosto 2006, alla pagina n. 56 laddove è scritto:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103460010

leggasi:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103460010.

06A08890

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 54/14 del 9 giugno 2006 del Ministero della salute, riguardante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Furamix».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 22 agosto 2006, alla pagina n. 58 laddove è scritto:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103461012

leggasi:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103461012.

06A08891

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Bryndza Podhalanska», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 230 del 23 settembre 2006, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da Regionalny Zwiazek Hodowcòw Owiec i Kòz, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il formaggio - classe 1.3 denominato «Bryndza Podhalanska».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A08903

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zantac»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 805 del 12 luglio 2006

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - codice fiscale n. 00212840235.

Medicinale: ZANTAC.

Variazione A.I.C.: Variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione del medicinale: «Zantac» è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica degli eccipienti, limitatamente al «Povidone». La composizione in eccipienti varia secondo la seguente tabella:

Eccipienti	da	a
	Quantità (mg/compressa)	Quantità (mg/compressa)
Sodio citrato monobasico anidro	1222,4	1222,4
Sodio bicarbonato	1216,6	1216,6
Aspartame	45,0	45,0
Povidone K30	45,0	60,0
Sodio benzoato	90,0	90,0
Aroma di arancia IFF no 6	30,0	30,0
Aroma di pompelmo IFF 18 C 222	15,0	15,0

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024448096 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 024448108 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"300 mg compresse effervescenti" 20 compresse» (A.I.C. n. 024448108), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A08853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunine Stim Plus»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 966 del 18 settembre 2006

Titolare A.I.C.: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale: IMMUNINE STIM PLUS.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito di produzione per parte del processo produttivo:

sito Baxter AG Lange Allee 24 - B Vienna (Austria) in alternativa al sito Baxter AG Industriestrasse, 72 Vienna (Austria) per gli steps 1, 2, 3, 4 di produzione (formulazione, filtrazione sterilizzante, riempimento sterile, liofilizzazione);

sito Baxter AG Lange Allee 24 -B Vienna (Austria) in sostituzione al sito Baxter AG Smolagasse, 11 Vienna (Austria) per gli steps 5 e 6 di produzione (controllo di qualità e confezionamento terminale);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029117013 - «200 u.i./5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 200 u.i. polvere + 1 flacone di solvente 5 ml + set per ricostituzione e infusione (sospesa);

A.I.C. n. 029117025 - «600 u.i./5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 600 u.i. polvere + 1 flacone di solvente 5 ml + set per ricostituzione e infusione;

A.I.C. n. 029117037 - «1200 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 1200 u.i. polvere + 1 flacone solvente 10 ml + set per ricostituzione e infusione (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «200 u.i./5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 200 u.i. polvere + 1 flacone di solvente 5 ml + set per ricostituzione e infusione (A.I.C. n. 029117013) e «1200 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 1200 u.i. polvere + 1 flacone solvente 10 ml + set per ricostituzione e infusione (AIC n. 029117037), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A08854

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protromplex Tim 3»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 967 del 18 settembre 2006

Titolare A.I.C.: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale: PROTROMPLEX TIM 3.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine) - Modifica Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata l'aggiunta del sito alternativo di: Baxter AG Lange Allee 24 - B - Vienna (Austria) per le fasi di produzione: 1) formulazione; 2) filtrazione sterilizzazione; 3) riempimento sterile e 4) liofilizzazione.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 023288032 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 500 u.i. + 1 flacone di solvente da 20 ml;

a: A.I.C. n. 023288032 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere da 500 u.i. + 1 flacone di solvente da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 968 del 18 settembre 2006

Titolare A.I.C.: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale: PROTROMPLEX TIM 3.

Variazione A.I.C.: Modifica composizione qualit. e/o quant. del materiale d'imballaggio primario (forme farmaceutiche semisolide e liquide) - Modifica Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'utilizzo di tappi per la chiusura dei flaconi del liofilizzato costituiti da gomma butilica laminata in fluoro-resina presso il sito di produzione: Baxter AG Lange Allee 24 - B - Vienna (Austria).

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 023288032 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 500 u.i. + 1 flacone di solvente da 20 ml;

a: A.I.C. n. 023288032 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere da 500 u.i. + 1 flacone di solvente da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08855-06A08856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metformina Ipfi»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 994 del 21 settembre 2006

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. - Industria Farmaceutica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n.7 - 20144 Milano (Italia), codice fiscale n. 07512780151.

Medicinale: METFORMINA IPFI.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione.

Alla determinazione A.I.C. n. 560 del 9 maggio 2006, concernente l'autorizzazione del medicinale «METFORMINA IPFI», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 13 giugno 2006, è apportata la seguente modifica:

a pagina 55, seconda colonna, il paragrafo «Altre Condizioni» è rettificato:

da: «il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Paroxetina Teva» (A.I.C. n. 035195) e successive modifiche»;

a: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Metformina Teva» (A.I.C. n. 035195) e successive modifiche»;

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 036626012 - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08857

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO DI PARMA

Avviso di adozione di deliberazione di progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI): integrazione alla categoria di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato). Deliberazione n. 5/2004. Correzione di errore materiale.

In data 5 aprile 2006, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la deliberazione n. 19/2006:

1) «Adozione di progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI): integrazione alla categoria di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato).

2) Deliberazione n. 5/2004. Correzione di errore materiale».

Tale deliberazione è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 12 luglio 2006 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 139 del 27 settembre 2006 ed è consultabile sul sito www. adbpo.it

06A08938

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-233) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.